



# I DATI DIGITALI

UN PATRIMONIO PER LE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI E I CITTADINI

# COS'È UN DATO?

- Si tratta della **rappresentazione fisica** di fatti, eventi atomici, fenomeni oggettivi, informazioni atte alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di essere umani o mezzi automatici
- Il **dato digitale** è la rappresentazione *non analogica* di fatti, eventi....

# IL CAD E I DATI

- I dati di tipo aperto, secondo il CAD, presentano le seguenti caratteristiche:
  - sono disponibili con una licenza o una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato
  - sono accessibili attraverso le tecnologie digitali, comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti e provvisti dei relativi metadati
  - sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie digitali (di cui al punto 2), oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione (salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36)

# A COSA SERVONO I DATI? COME LI POSSIAMO USARE?

- Nel 2014 è stato individuato un percorso di valorizzazione articolato nelle tre seguenti direttrici:
  - Basi di dati di interesse nazionale
  - Convenzioni aperte tra pubbliche amministrazioni
  - Dati di tipo aperto
- Per tutte e tre le direttrici, l'agenda individua e dettaglia inoltre principi di **fruibilità, interoperabilità, qualità, accessibilità, gratuità e riutilizzabilità**

# BASI DI DATI DI INTERESSE EUROPEO

- **REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
  - del 17 dicembre 2013
  - recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- **Articolo 125 - Funzioni dell'autorità di gestione**

# BASI DI DATI DI INTERESSE EUROPEO

- Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
  - a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione
  - b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un'operazione;
  - **c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati**
  - d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g)
  - e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario

# DATI, IRREGOLARITÀ E FRODI

- *Since cohesion policy accounts for roughly a third of the EU budget, I will pay close attention to all measures necessary to ensure that the funds are properly managed in line with the financial regulation and the principles of sound financial management. I will have zero tolerance of fraud*
  - *European Commission President Jean-Claude Juncker – November 2014*

# BASI DI DATI DI INTERESSE NAZIONALE

- La condivisione di dati delle PA per fini istituzionali va generalmente adottata per tutte le tipologie di dati per i quali tale politica è applicabile, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 50 del CAD
- Abilitare la condivisione dei dati più ampia tra amministrazioni consente di raggiungere obiettivi di razionalizzazione dei dati, eliminando la tipica gestione a silos e quindi duplicazioni non necessarie (attuazione del principio *once only* per cui si evita di richiedere informazioni già in possesso delle PA)
- A tale riguardo giocano un ruolo strategico le basi di dati di interesse nazionale, definite dall'articolo 60 del CAD, ovvero basi di dati omogenee per tipologia e contenuto, rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle pubbliche amministrazioni

# BASI DI DATI DI INTERESSE NAZIONALE

- L'articolo 60 del CAD fornisce un primo elenco di Basi di dati di interesse nazionale e demanda ad AGID il compito di individuare (e pubblicare) l'elenco di tali basi di dati
  - il Repertorio nazionale dei dati territoriali (RNDT) - Titolare: AGID
  - l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) - Titolare: Ministero dell'Interno
  - la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) - Titolare: ANAC
  - il Casellario giudiziale - Titolare: Ministero della Giustizia
  - il Registro delle imprese - Titolare: UnionCamere
  - gli Archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo - Titolare: Ministero dell'Interno
  - l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) - Titolari: Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Salute
  - l'Anagrafe delle aziende agricole - Titolari: Regioni e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

# BASI DI DATI DI INTERESSE NAZIONALE

- Si sono aggiunte anche le seguenti basi di dati, disciplinate dal contesto normativo del CAD e dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179:
  - l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU) - Titolare: ISTAT e Agenzia delle Entrate
  - la Base dati catastale - Titolare: Agenzia delle Entrate
  - l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) - Titolare: AGID
  - l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese (INI-PEC) - Titolare: Ministero dello Sviluppo Economico

# BASI DI DATI DI INTERESSE NAZIONALE

- Con il Piano Triennale 2017 - 2019 sono state identificate le seguenti basi di dati:
  - il Pubblico registro automobilistico (PRA) - Titolare: ACI
  - l'Anagrafe tributaria - Titolare: Agenzia delle Entrate
  - il Catalogo dei dati delle Pubbliche amministrazioni - Titolare: AGID
  - il Catalogo dei servizi a cittadini e imprese - Titolare: AGID
  - il Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) - Titolare: Ministero dello Sviluppo Economico



# BASI DI DATI DI INTERESSE NAZIONALE

- È stata individuata una ulteriore base di dati di interesse nazionale:
  - il Catalogo del servizio bibliotecario nazionale SBN - Titolare Ministero per i beni e le attività culturali

# OPEN DATA

- Rappresentano una direttrice importante per l'attuazione delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico; le restanti sezioni delle presenti linee guida, alle quali le pubbliche amministrazioni si uniformano ai sensi dell'art. 52 comma 7 del CAD, si focalizzano in particolare su tale direttrice
- Abilitano il riutilizzo dei dati da parte di chiunque e per qualunque scopo, anche commerciale, purché non vi siano particolari restrizioni (ad es. segreto di Stato, segreto statistico, vincoli di protezione dei dati personali come definiti dal Garante della privacy)
- L'apertura dei dati pubblici (in generale i dati conoscibili da chiunque) per il loro riutilizzo è un'azione specifica nell'ambito del Mercato Unico Digitale (Digital Single Market), primo pilastro dell'Agenda digitale europea, volto a sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire l'innovazione, la crescita economica e la competitività



# L'AVVENIRE È LA PORTA, IL PASSATO NE È LA CHIAVE

- Open Data vs Big Data
- Trasparenza vs Riservatezza
- Accesso vs Protezione dei dati

# OPEN DATA E TRASPARENZA

- Il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ha introdotto importanti disposizioni che rafforzano l'applicazione del principio dell'Open Data by default
- Nasce dall'esigenza di coordinare tre azioni legislative orientate a definire parametri misurabili dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, favorire il contrasto alla corruzione all'interno della servizio pubblico mediante la trasparenza e la pubblicità degli atti
- La trasparenza *«è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*
  - Art. 1 D.Lgs. N. 33/2013

# OPEN DATA E TRASPARENZA

- Le disposizioni del decreto *«individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione»*
  - Art. 2 D.Lgs. N. 33/2013
- Per **pubblicazione** si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione

# OPEN DATA E TRASPARENZA

- **Dare pubblicità** ai documenti delle pubbliche amministrazioni che per legge devono essere resi accessibili senza ulteriori barriere, salvo le tutele in tema di dati personali, segreto di stato, segreto d'ufficio, segreto statistico, diritti industriali e diffondere così la conoscibilità di informazioni per attuare *«il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione»*
- Lo scopo è anche **fornire ai cittadini documenti in forme fruibili e comprensibili** ovvero più orientate alla lettura umana che al “machine-readable”, anche per onorare la «conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione»
- Spesso tali informazioni sono erogate in forma di documento PDF, ovvero la forma più utilizzata per la pubblicità di atti amministrativi e quindi inclusivi di una certa visione interpretata dalle pubbliche amministrazioni stesse

# OPEN DATA E TRASPARENZA

- I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5
  - sono **pubblicati in formato di tipo aperto** ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale
  - sono **riutilizzabili** ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità
- Alcuni documenti resi pubblici a seguito dell'applicazione del d.lgs 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale
  - devono essere rimossi dopo aver svolto la loro funzione
    - (dopo 5 anni e, per alcuni casi, dopo 3 anni - cfr. art. 14 e 15)
  - non possono essere propriamente considerati Open Data, per i quali tali restrizioni temporali non si applicano

# OPEN DATA E TRASPARENZA

- I concetti di "dato pubblico" e "riuso dell'informazione pubblica" sono sanciti dalla Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, approvata il 17 novembre 2003 e pubblicata nella GUCE n. L 345 del 31 dicembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita dall'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 36 del 2006
- La Direttiva individua nelle informazioni del settore pubblico *“un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali”, da riutilizzare per “sfruttarne il potenziale e contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro”*

# OPEN DATA E FOIA

- La normativa «FOIA» (*Freedom of Information Act*), introdotta con decreto legislativo n. 97/2016, garantisce a chiunque, grazie all'accesso civico generalizzato, il diritto di accedere ai dati e ai documenti posseduti dalle pubbliche amministrazioni, se non sussiste il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge
- L'ordinamento italiano riconosce la **libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale**
- Il principio che guida l'intera disciplina è la tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione

# CARATTERI DELL'OPEN DATA

- La dottrina italiana ha specificato che le informazioni dovrebbero essere
  - prodotte o possedute dalle pubbliche amministrazioni e rese disponibili
  - aggiornate e rese accessibili tempestivamente
  - accessibili mediante la rete internet
  - accessibili in formati non proprietari, ovvero aperti
  - accessibili al minor costo possibile
  - disponibili per essere riutilizzate senza alcun limite



# OPEN DATA, OPEN GOVERNMENT E FIDUCIA

- L'open Government è la risposta alle crisi che i sistemi pubblici di tutto il mondo affrontano da diversi anni:
  - Economica
  - Della fiducia
- A risorse continuamente calanti corrispondono nuovi, molteplici e gravi bisogni rapidamente emergenti, che rischiano di restare senza risposta ed alimentare una spirale di sfiducia e conflitto

# OPEN DATA, OPEN GOVERNMENT E FIDUCIA

- L'Open Government italiano si poggia su tre pilastri:
  - Trasparenza
  - Partecipazione
  - Fiducia
- La governance – condizionata da trasparenza, partecipazione e collaborazione – diventa un **processo condiviso** che consente di individuare e definire le reali esigenze dei cittadini (oltre che di dar loro risposte) e quindi rafforzarne la fiducia nelle istituzioni

# OPEN DATA, OPEN GOVERNMENT E FIDUCIA

- **Trasparenza**
- Le istituzioni sono tenute a fornire ai cittadini dati e informazioni sulle decisioni prese e sul proprio operato
- La vera trasparenza richiede che queste informazioni debbano essere **fruibili** cioè di facile accesso, comprensibili ed utilizzabili
- L'obiettivo è creare un **sistema di fiducia** all'interno della comunità locale nei confronti dell'operato e delle scelte compiute dagli enti



# OPEN DATA, OPEN GOVERNMENT E FIDUCIA

- **Partecipazione**
- I processi decisionali vanno aperti al contributo dei cittadini ed in generale dell'intelligenza collettiva generata dal basso
- Si tratta di uno dei nodi centrali del modello, la cui finalità è il miglioramento della qualità delle scelte politico-amministrative degli enti pubblici, attraverso la proposta di interventi che siano effettivamente legati alle esigenze e necessità dei cittadini e la riduzione del conflitto



# OPEN DATA, OPEN GOVERNMENT E FIDUCIA

- **Collaborazione**
- Nel modello aperto, le Istituzioni non sono intese come strutture a sé stanti, ma soggetti inseriti all'interno di una rete collaborativa e partecipata
- I singoli enti sono chiamati ad utilizzare strumenti e metodi innovativi che puntino a migliorare la collaborazione, tanto tra i vari livelli dell'amministrazione, quanto tra enti differenti



# OPEN DATA - CARATTERISTICHE

- **Completi**

- Devono comprendere tutte le componenti che consentano di esportarli, utilizzarli online e offline, integrarli e aggregarli con altre risorse e diffonderli in rete

- **Primari**

- Devono essere presentati in maniera sufficientemente disgregata, per poter essere utilizzati dagli utenti per integrarli e aggregarli con altri dati e contenuti in formato digitale

- **Tempestivi**

- Devono esser resi pubblici tanto velocemente quanto è necessario per preservarne il valore

# OPEN DATA - CARATTERISTICHE

- **Accessibili**
  - Devono essere trasmissibili e interscambiabili tra tutti gli utenti in rete direttamente attraverso i protocolli Internet, senza alcuna sottoscrizione di contratto, pagamento, registrazione o richiesta ufficiale
- **Leggibili da computer**
  - Machine-readable, ovvero processabili in automatico dal personal computer
- **Non proprietari**
  - Gli utenti devono poter utilizzare e processare i dati attraverso programmi, applicazioni e interfacce non proprietarie



# OPEN DATA - CARATTERISTICHE

- **Liberi da licenze che ne limitino l'uso**

- Ai dati non possono sottendere copyright o diritti intellettuali, né tantomeno brevetti che possano limitarne l'accesso e soprattutto l'utilizzo e il riuso degli utenti
- I dati sono “aperti” se viene garantita agli utenti qualsiasi modalità di utilizzo, anche a scopi commerciali

- **Riutilizzabili**

- Gli utenti devono essere messi in condizione di riutilizzare e integrare i dati, sino a creare nuove risorse, applicazioni, programmi e servizi di pubblica utilità per la comunità di utenti



# OPEN DATA - CARATTERISTICHE

- **Ricercabili**

- Gli utenti devono poter ricercare con facilità e immediatezza dati e informazioni mediante strumenti di ricerca ad hoc, come database, cataloghi e motori di ricerca

- **Permanenti**

- Le peculiarità sino ad ora descritte devono caratterizzare i dati nel corso del loro intero ciclo di vita sul web



# QUALITÀ DEI DATI E DEI DATASET

- Non esistono caratteristiche perfettamente oggettive
- Nel caso dei dataset è più utile vedere la qualità come l'adeguatezza dei dati al processo in cui vengono utilizzati

# QUALITÀ DEL DATABASE

- Si intende la struttura che contiene le informazioni
- Per essere considerato di qualità:
  - Deve essere completo, cioè per ogni record dovrebbero essere compilati tutti i campi
  - Deve essere corretto cioè si raggiunge limitando il più possibile gli errori
  - Deve essere coerente, cioè le informazioni riportate non devono contraddirsi
  - Deve, per quanto possibile, usare classificazioni standard
  - Non deve riportare errori di formattazione

# QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI

- Si fa riferimento alle informazioni contenute nel dataset:
  - rilevanza: riflette la capacità di una informazione di soddisfare i bisogni cognitivi
  - accuratezza: grado con cui l'informazione descrive correttamente il fenomeno
  - tempestività: ritardo con cui l'informazione è diffusa rispetto al periodo di riferimento
  - puntualità: fa riferimento all'esistenza di un calendario di rilascio dell'informazione
  - accessibilità: riflette la facilità di fruizione dell'informazione
  - interpretabilità: riflette la facilità di comprensione delle caratteristiche del dato
  - coerenza: capacità delle diverse fonti di fornire informazioni non contraddittorie
  - confrontabilità: possibilità di paragonare l'informazione nel tempo e nello spazio
  - credibilità: si riferisce alla fiducia che gli utilizzatori pongono nel soggetto che l'ha prodotta

# BIG DATA

- Termine usato per descrivere una raccolta di dati così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi di analisi specifici per l'estrazione da essi di ulteriore valore in termini informativi
- Rappresentano l'**interrelazione di dati provenienti potenzialmente da fonti eterogenee**: non soltanto **dati strutturati**, come quelli presenti nei database, ma anche **non strutturati**, come immagini, email, dati di geo-localizzazione o geo-referenziati, informazioni prese dai social network o addirittura dai download anche se parziali e non completato ecc...
  - i **Big data vengono raccolti anche l'insaputa** dell'interessato al fine di profilare i gusti e le tendenze dei cittadini e vengono utilizzati a fini privatistici e di analisi del mercato
  - gli **Open data sono dati pubblici raccolti nell'ambito dell'azione delle PA**, essi devono essere disponibili, riutilizzabili, e vengono messi a disposizione della comunità per incentivare la partecipazione alla gestione della cosa pubblica



# BIG DATA

- L'analisi dei Big Data permette di assemblare ed integrare dati provenienti da fonti differenti e di creare modi per analizzare vaste quantità di dati diversi per tipologia, in modo veloce e poco costoso
- Lo status di ricerca scientifica si è indebolito di conseguenza sino ad essere considerato equivalente a qualsiasi altra opinione e quindi delegittimato

# BIG DATA. AFFIDABILI O TRUFFALDINI?

- È necessario rafforzare il legame tra la produzione dei dati e la produzione della conoscenza, monitorando la gestione delle informazioni così da confermare o smentire un'asserzione
- È opportuno guardare con spirito critico l'enorme quantità di dati e usarli per creare interpretazioni affidabili
  - L'utilizzo non controllato dei Big Data e dei modi automatizzati per interpretarli, può presentare criticità nella trasmissione del sapere che viene prodotto
  - Nel mondo iperconnesso e multimediale, rischiamo di allontanarci sempre più da decisioni basate su dati di fatto fidandoci, invece, di opinioni di chi riteniamo degno di credibilità



# I DATI SONO DATI

- I “dati” sono considerati dati di fatto e vengono “dati” da qualcuno a qualcun altro
- È questo un tema molto complesso, che è stato argomento di studio di un gruppo di esperti internazionali nel 2014 sul tema della Data Revolution
- Dal Rapporto “A world that counts” redatto a fine lavori emergeva che la rivoluzione dei dati avrebbe inciso in settori trasversali alla protezione dei dati personali, quali l’economia, la società, la politica e l’esistenza tutta



# I DATI SONO DATI

- Il livello di competenze della popolazione, perché possa partecipare attivamente a questa innovazione sociale e beneficiare dell'utilizzo dei dati, è considerato minimo sino a parlare di una gravissima forma di “disabilità” di cui soffre una elevata percentuale di cittadini
- Diventa molto difficile cogliere le opportunità scaturenti dalla data revolution esponendosi, poi, a rischi legati all'uso distorto dei dati per finalità principalmente politiche ed economiche

# DATA PROTECTION

- In relazione al settore pubblico, il Garante è intervenuto con un provvedimento avente ad oggetto le **misure di sicurezza nello scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche** con lo scopo di regolamentare le procedure di scambio di dati personali tra soggetti pubblici
- Si tratta di un provvedimento i cui effetti restano validi compatibilmente con l'entrata in vigore del Regolamento generale sulla protezione dati e, quindi, deve essere letto tenendo in dovuta considerazione, ad esempio, il principio di accountability e l'adozione di misure di sicurezza adeguate al progresso tecnologico

**THANK YOU**

**GRACIAS**

**ARIGATO**

**SHUKURIA**

**JUSPAXAR**

**GOZAIMASHITA**

**EFCHARISTO**

**GRAZIE**

**MEHRBANI**

**PALDIES**

**BOLZIN**

**MERCI**

**TASHAKKUR ATU**

**SUKSAMA**

**EKHMET**

**BIYAN**

**SHUKRIA**

**DANKSCHEEN**

**YU SPAGARATAM**

**TINGKI**

**MAKETAI**

**MINMONCHAR**

**SPASSIBO**

**SNACHALHUYA**

**NUHUN**

**CHALTU**

**YAQHANYELAY**

**WABEEJA**

**MAITEKA**

**HUI**

**DHANYABAAD**

**WADEEJA**

**MAITEKA**

**YUSPAGARATAM**

**ANHA**

**ATTO**

**SPASIBO**

**DENKAUJA**

**UNALCHEESH**

**HATUR**

**GLI**

**MEHSI**

**SPASIBO**

**DENKAUJA**

**UNALCHEESH**

**HENACHALHYA**

**EKOJU**

**SIKOMO**

**MAKETAI**

**BAIKA**

**TAVTAPUCH**

**MEDAWAGSE**

**BAIKA**

**GOZAIMASHITA**

**AGUYJE**

**FAKAAUE**

**KOMAPSUMNIDA**

**LAH**

**MAAKE**

**LAH**

**MAKETAI**